

IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

ATTI

del Convegno promosso dal
Centro nazionale studi di diritto del lavoro
«Domenico Napoletano», sezione Marche

Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 19 dicembre 1987


MAGGIOLI
EDITORE

90
C
977
X

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© Copyright 1989 by MAGGIOLI EDITORE - Rimini

Litografia Titanedi - Dogana (Repubblica di San Marino)

INDICE

Cronaca del Convegno	Pag.	7
 DISCORSI DI APERTURA		
FILIPPO CASABLANCA	»	11
AMEDEO CICCANTI	»	13
VINCENZO ALIBERTI	»	17
MARIO FRANCESCHELLI	»	19
 RELAZIONI		
PAOLO FANFANI		
<i>Riflessi istituzionali della legge 23 marzo 1981, n. 91</i>	»	23
GUIDO VIDIRI		
<i>La circolazione dei calciatori professionisti negli Stati comunitari ed il trattato istitutivo della CEE</i>	»	41
 INTERVENTI E COMUNICAZIONI		
GIOVANNI MICALI		
<i>Spunti ricostruttivi della legge 23 marzo 1981, n. 91 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti</i>	»	59
FULVIO BIANCHI D'URSO		
<i>Sui limiti alla libera circolazione dei calciatori nei paesi della CEE</i>	»	75
MATTEO DELL'OLIO		
<i>Il lavoro sportivo nell'ottica dell'art. 2339 c.c.</i>	»	81
MICHELE DE LUCA		
<i>Le «suggerzioni» del rapporto di lavoro sportivo</i>	»	85
ONOFRIO FANELLI		
<i>Il rapporto di lavoro sportivo nelle relazioni tra ordinamento sportivo e ordinamento statale</i>	»	89
RAFFAELE FOGLIA		
<i>Tesseramento dei calciatori e libera circolazione nella Comunità Europea</i>	»	95
DANTE DURANTI		
<i>Professionalismo sportivo e professionisti sportivi: il caso del massaggiatore di una società di calcio</i>	»	103
ARMANDO DE VINCENTIS		
<i>Quando lo sport è spettacolo: quale tutela della professionalità dell'allenatore calcistico?</i>	»	113

TAVOLA ROTONDA

<i>Ingaggi, trasferimenti di atleti e assetto delle società sportive ..</i>	»	115
(ANTONIO D'HARMANT FRANCOIS, FRANCESCO D'ALESSIO, PAOLO FANFANI, VITTORIO MORMANDO, VINCENZO PANUCCIO, GIANCARLO PERONE COSTANTINO ROZZI, PASQUALE SANDULLI, GUIDO VIDIRI)		

APPENDICE

Legge 23 marzo 1981, n. 91	»	169
----------------------------------	---	-----

LA CIRCOLAZIONE DEI CALCIATORI PROFESSIONISTI NEGLI STATI COMUNITARI ED IL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA CEE

GUIDO VIDIRI

Magistrato del Tribunale di Napoli

1. - Con la firma a Roma, in data 25 marzo 1957, del trattato istitutivo della C.E.E. (reso esecutivo in Italia con la L. 14 ottobre 1957, n. 1203), gli Stati contraenti hanno inteso, attraverso la costituzione di un mercato comune, promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, una espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del loro tenore di vita ed una più stretta relazione fra essi (art. 2 trattato) (1).

Sin dall'atto della sottoscrizione non poteva non apparire evidente che il raggiungimento di siffatti obiettivi - costituenti, secondo il parere e l'auspicio di molti, l'inizio di un processo volto alla più ampia unità politica dei popoli europei - richiedeva una costante azione della Co-

(1) Sul trattato istitutivo della Comunità economica europea cfr. per tutti R. MONACO, *Caratteri istitutivi della Comunità economica europea*, in *Riv. Dir. Internaz.*, 1958, 9 e segg.; G. PESCATORE, *La notion de marché commun dans les traités instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, le Benelux et les Communautés européennes*, in *Fac. de droit de Liege, En hommage a V. Gothot*, 1962, 497-546; K. LIPSTEIN, *The law of the European Economic Community*, London, 1974; B. BEUTLER, R. BIEBER, J. PIPKORN, J. STREIL, *Die europäische Gemeinschaft - Rechtsordnung und Politik*, Baden-Baden, 1979; A. GRISOLI, *L'Europa del mercato comune*, Padova, 1983; E. PENNACCHINI, R. MONACO, L. FERRARI BRAVO, *Manuale di diritto comunitario* (coordinato da S. PUGLISI), 2 voll., Torino, 1983-1984; F. POCAR, *Lezioni di diritto delle Comunità europee*, Milano, 1986.

munità, diretta all'attuazione fra gli Stati della libera circolazione, oltre che dei servizi e dei capitali, anche delle persone (art. 3, lett. c, trattato), ed in particolar modo dei lavoratori mediante l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità ed attinente all'impiego, alla retribuzione ed alle altre condizioni di lavoro (artt. 7 e 48, § 2, trattato).

In altri termini, l'attuazione dell'unità economica non poteva prescindere da un'ampia capacità di scambio dei diversi fattori del ciclo produttivo e da una contestuale instaurazione di un unico mercato del lavoro da sovrapporsi a quelli più limitati dei singoli Stati (2). In questa prospettiva nel trattato C.E.E., alle specifiche disposizioni regolanti la libertà di circolazione (artt. 48-51) (3) si sono poi aggiunte altre norme dirette a delineare una politica sociale, concretizzantesi in una pluralità di vantaggi capaci di rendere effettiva la suddetta libertà (artt. 117-128) (4).

A tale riguardo, da un lato, si è demandata alla Commissione la funzione di promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati nel campo sociale in relazione a specifiche e ben individuate materie (occupazione; diritto al lavoro e condizioni di lavoro; sicurezza sociale; protezione contro gli infortuni e le malattie professionali; igiene del lavoro; diritto sindacale e trattative collettive tra datore di lavoro e lavoratori) (art. 118) e, dall'altro, si è proceduto alla costituzione di un Fondo sociale europeo per migliorare la possibilità di occupazione ed il tenore di vita dei lavoratori (art. 123).

L'esigenza di attuare i principi del trattato e di adeguare ad essi la legislazione italiana e quella dei diversi paesi ha indotto poi le istituzioni comunitarie (Consiglio, Commissione) ad emanare numerosi regola-

(2) Cfr. per tale opinione F. POCAR, *Diritto comunitario del lavoro*, in *Enc. Dir. Lav.*, diretta da G. Mazzoni, Padova, 1983, 4-5, cui *adde* L. MENGONI, *Libera circolazione delle persone e dei servizi*, in *La Comunità economica europea*, Corso di lezioni litogr. Milano, 1975, 8, il cui pensiero che identifica nella libera circolazione di persone «la base di tutto il sistema comunitario» è riportata dallo stesso POCAR nella monografia citata (pag. 5, nota 3).

(3) In particolare sulla libertà di circolazione dei lavoratori vedi per tutti AA.VV., *La libre circulation des travailleurs dans les Pays de la C.E.E.* (Introduzione di BISCOTTINI), Milano, 1974; F. POCAR, *op. ult. cit.*, 34 e segg.; E. PENNACCHINI, R. MONACO, L. FERRARI BRAVO, *op. cit.*, vol. II, Torino, 1984, 30 e segg.

(4) Sulla disciplina comunitaria della sicurezza sociale dei lavoratori vedi G. GAIA, *La giurisprudenza della Corte comunitaria sulla politica sociale*, in *Politica del Diritto*, 1977, 553 e segg.; J.J. RIBAS, M.J. JONCZY, J.C. SECHE, *Traité de droit social européen*, Parigi, 1978; F. POCAR, *op. ult. cit.*, 122 e segg.; E. PENNACCHINI, R. MONACO, L. FERRARI BRAVO, *op. cit.*, 58 e segg.

menti che, per avere carattere generale, per essere obbligatori in tutti i loro elementi e per risultare direttamente applicabili all'interno degli Stati (art. 118 trattato), costituiscono lo strumento più idoneo ad introdurre una disciplina uniforme nei diversi settori della Comunità⁽⁵⁾. Come è stato esattamente osservato, ciò spiega perchè di tali regolamenti si sia fatto ampio uso per assicurare una effettiva mobilità all'interno della Comunità⁽⁶⁾, per disciplinare in maniera unitaria i problemi relativi all'accesso all'impiego, al suo esercizio ed alla parità di trattamento in relazione ai diritti economici, sindacali e sociali⁽⁷⁾, per garantire la possibilità di beneficiare della tutela previdenziale eliminando gli inconvenienti scaturenti dallo spostamento del lavoratore da uno ad altro degli Stati membri⁽⁸⁾, per permettere, pur dopo la cessazione dell'impiego, la permanenza del lavoratore sul territorio dove ha prestato la propria attività lavorativa⁽⁹⁾.

Una eccezione al diritto del lavoratore di spostarsi e di soggiornare sul territorio degli Stati membri è data dall'esistenza di motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di salute pubblica (art. 48, § 3, trattato). Per evitare che la determinazione dell'ambito applicativo di detta eccezione venisse devoluta alla discrezionalità dei singoli Stati, con l'attribuzione a ciascuno di essi della possibilità di definirlo liberamente

(5) Sui caratteri dei regolamenti e sulla loro efficacia cfr. R. MONACO, *Natura ed efficacia dei regolamenti delle Comunità europee*, in *Riv. Dir. Internaz.*, 1961, 393 e segg.; G.L. TOSATO, *I regolamenti delle Comunità europee*, Milano, 1965 e, più recentemente, F. POCAR, *Lezioni di diritto delle Comunità europee*, 183-222.

(6) In questi sensi F. POCAR, *Diritto comunitario del lavoro*, cit., 18.

(7) Cfr. regolamento n. 1612/68 del 15 ottobre 1968 del Consiglio pubblicato in *G.U.C.E.*, L 257 del 19 ottobre 1968.

(8) Cfr. regolamento del Consiglio n. 1408/71 del 14 giugno 1971, in *G.U.C.E.*, L 149 del 5 luglio 1971, e per le modalità di applicazione regolamento del Consiglio n. 574/72 del 21 marzo 1972, in *G.U.C.E.*, L 74 del 27 marzo 1972. Tali regolamenti base in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti sono stati recentemente oggetto di modifica. Ed infatti il Consiglio C.E.E. ha adottato i regolamenti n. 1660 e n. 1661/85 il 13 giugno 1985 (*G.U.C.E.*, L 160 del 20 giugno 1985, 1 e segg. e 7 e segg.) ed il regolamento n. 3811/86 l'11 dicembre 1986 (*G.U.C.E.*, L 355 del 16 dicembre 1986, 5 e segg.), sui quali vedi L. GAROFALO, *Il diritto internazionale e comunitario in materia di lavoro nel 1985-86*, in *Gior. dir. e rel. ind.*, 1987, 407-408.

(9) Vedi regolamento della Commissione n. 1251/70 del 29 luglio 1970, in *G.U.C.E.*, L 142 del 30 giugno 1970. Per una esauriente indicazione delle principali fonti normative del diritto comunitario del lavoro cfr. M. PANEBIANCO, voce «Circolazione dei lavoratori nei paesi della C.E.E.», in *Noviss. Dig. it., Appendice*, III, Torino, 1980, 1187 e segg.; F. POCAR, *Diritto comunitario del lavoro*, cit., 19-24.

(il che avrebbe potuto anche tradursi in una negazione della libertà di circolazione e quindi in un disconoscimento dei fini istituzionali della Comunità), il Consiglio è intervenuto in materia con la direttiva n. 64/221 del 25 febbraio 1964⁽¹⁰⁾. Detta direttiva, dopo avere sottolineato il carattere del tutto eccezionale della riserva di cui al § 3 dell'art. 48 del trattato, ha individuato i caratteri negativi e positivi cui devono sottostare i provvedimenti restrittivi dei singoli Stati.

Tali provvedimenti non possono essere invocati per fini economici, per la sola esistenza di condanne penali, per il mancato possesso dei documenti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno, per malattie che per il paese ospitante non siano oggetto di disposizioni di protezione per i cittadini, mentre la loro adozione è consentita «esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei confronti del quale essi sono applicati»⁽¹¹⁾.

Un ulteriore limite è introdotto dal § 4 del già citato art. 48, in base al quale tutte le disposizioni dell'articolo stesso sulla libertà di circolazione «non sono applicabili agli impiegati della Pubblica Amministrazione».

Anche qui si è manifestata l'esigenza di impedire una eccessiva riduzione dell'ambito applicativo del trattato. Ed invero la dottrina specializzata e la giurisprudenza della Corte di giustizia, avvertendo siffatta esigenza, hanno fornito una interpretazione restrittiva di tale eccezione, ed hanno ritenuto insufficiente, al fine della sottrazione alla normativa comunitaria, la sola natura pubblica dell'impiego, richiedendo invece da parte del suo titolare un concreto esercizio delle funzioni pubbliche sul presupposto che la *ratio* della disposizione in oggetto vada individuata nella necessità per ogni Stato di riservare ai propri cittadini l'accesso a quegli impieghi che implicano un «esercizio di poteri pubblici»

⁽¹⁰⁾ Sulla natura delle direttive e sulla loro efficacia vedi per tutti F. CAPPELLI, *Le direttive comunitarie*, Milano, 1983; F. POCAR, *Lezioni di diritto delle Comunità europee*, cit., 222-241, il quale ricorda come le direttive, per i loro caratteri di elasticità, risultano particolarmente idonee ad essere impiegate in quei casi in cui una completa uniformità normativa tra gli ordinamenti degli Stati membri non sia necessaria o non sia facilmente attuabile (pag. 235).

⁽¹¹⁾ Sulla portata della direttiva n. 64/221 e sulle molteplici precisazioni a tale normativa apportate dalla Corte di giustizia vedi M. PANEBIANCO, *op. cit.*, 1195. Ancora sulla limitazione del diritto alla libera circolazione per motivi di sanità, sicurezza ed ordine pubblico vedi E. PENNACCHINI, R. MONACO, L. FERRARI BRAVO, *op. cit.*, II, 54-57; F. POCAR, *Diritto comunitario del lavoro*, cit., 112 e segg.

ed una «tutela degli interessi generali dello Stato e delle collettività pubbliche» (12).

Non può quindi revocarsi in dubbio che nell'economia del trattato la libertà di circolazione dei lavoratori costituisca un principio generale di fondamentale rilievo e che conseguentemente ogni sua limitazione debba trovare legittimazione solo in tassative disposizioni di stretta applicazione e non suscettibili, per la loro natura, di processi interpretativi analogici.

2. - Nell'assetto normativo ora delineato va inquadrata la problematica relativa alla compatibilità tra le disposizioni del trattato C.E.E. sulla libera circolazione dei lavoratori subordinati ed alcune regole emanate dalle Federazioni calcistiche, che subordinano la partecipazione agli incontri professionistici al possesso del requisito della cittadinanza e condizionano contestualmente il tesseramento degli stranieri alla presenza di specifici presupposti (limitazione numerica per ogni squadra; concessione del *transfer* da parte della Federazione di provenienza; parere favorevole al tesseramento espresso insindacabilmente dalla Presidenza federale) (vedi art. 44, lett. *i*, del Regolamento Organico della F.I.G.C.).

È *communis opinio* che le disposizioni federali siano ispirate dall'intento di salvaguardare precisi interessi di natura sportiva, in quanto l'aprire le porte agli stranieri finirebbe per determinare una limitazione dei vivai dei nostri calciatori con conseguenziali danni per la formazione delle rappresentative nazionali; per di più favorirebbe le società economicamente più forti creando una netta divergenza di valori tra le diverse squadre con effetti negativi sull'andamento dei campionati, la cui capacità di attirare l'attenzione di vaste folle è in larga misura ricollegata ad un acceso agonismo alimentato da un effettivo equilibrio tra le diverse compagini.

In periodi di recessione, a giustificazione della normativa sportiva, non si è mancato neanche di richiamare motivazioni di carattere economico e di addurre la particolare situazione della lira atteso che «l'acqui-

(12) Cfr. sul punto sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 1980, in causa n. 149/79, Commissione c. Regno del Belgio, in *Raccolta*, 1980, 3881 e segg. In dottrina in argomento vedi F. POCAR, *La circolazione dei lavoratori nelle Comunità europee*, in *Lavoro e Diritto*, 1987, 171 e segg.

sto e il pagamento di stipendi e premi comporterebbe oneri rilevantissimi» (13).

Le ragioni sottese alla regolamentazione federale non possono indurre a sottovalutare le consistenti perplessità che sul piano giuridico sono emerse in ordine al blocco dei giocatori stranieri.

La Corte di giustizia della Comunità europea, con sentenze 12 dicembre 1974, in causa n. 36 del 1974 (14), e 10 luglio 1976, in causa n. 13 del 1976 (15), ha ritenuto le attività sportive soggette alla regolamentazione del diritto comunitario, se configurabili «come attività economiche ai sensi dell'art. 2 del trattato», ed ha ravvisato l'unico limite all'applicabilità della normativa C.E.E. nella rispondenza dell'attività spiegata ad esclusive finalità tecnico-sportive, come accade per la composizione delle rappresentative nazionali. Nella più recente decisione la Corte ha poi specificatamente affermato che «riveste carattere economico l'attività dei calciatori professionisti o semiprofessionisti, che svolgono un lavoro subordinato o effettuano prestazione di servizi retribuita»; ed ha ancora statuito che risulta incompatibile con gli artt. 7 e, a seconda dei casi, 48-51 (norme queste applicabili ai lavoratori subordinati) o 59-66 (norme queste applicabili ai liberi prestatori di servizi), una disciplina o prassi nazionale, anche emanante da una organizzazione sportiva, che riserva ai soli cittadini di uno Stato membro in cui tale disciplina o prassi vige, il diritto di partecipare, come professionisti o semiprofessionisti, ad incontri di calcio, salvochè tale disciplina o prassi non precluda ai giocatori stranieri la partecipazione a taluni incontri per motivi non economici, ma inerenti al carattere ed alla fisionomia specifica di detti incontri e che hanno quindi natura prettamente sportiva (16).

(13) Vedi infatti l'intervista di CARRARO in merito al colloquio avuto con l'allora Presidente del Consiglio, on. Andreotti, in «Il Giorno» del 4 settembre 1976, pag. 12.

(14) La sentenza n. 36/74, Walrave e Koch c. Unione ciclistica internazionale ed altri, avente ad oggetto l'attività degli allenatori dei corridori ciclistici del mezzofondo, si legge in *Raccolta*, 1974, 1405 ed in *Foro It.*, 1975, IV, 81.

(15) La sentenza n. 13/76, Donà c. Montero, che fa riferimento all'attività dei calciatori, pubblicata in *Raccolta*, 1976, 1333 si legge anche in *Foro It.*, 1976, IV, 361, ed in *Giur. It.*, 1976, I, 1, 1649, con nota di A. TRABUCCHI, *Le limitazioni all'ingaggio dei giocatori stranieri e la libera circolazione dei lavoratori nella Comunità europea*.

(16) La sentenza n. 13/76 fa riferimento oltre che ai calciatori professionisti anche a quelli semiprofessionisti. Come è noto però, a seguito dell'entrata in vigore della L. 23 marzo 1981, n. 91, si è abolita la categoria dei semiprofessionisti per cui attualmente l'attività sportiva può essere esercitata in forma professionistica o dilettantistica.

Su tale pronuncia si è sviluppato un dibattito dottrinario del quale conviene rapidamente dar conto.

Secondo una prima opinione, solo in caso di prevalenza del significato sportivo sul valore economico della prestazione è consentito sottrarre al diritto comunitario il rapporto di coloro che partecipano, sia pure in posizione differenziata, alle varie competizioni, per essere detta normativa comunitaria applicabile esclusivamente alle fattispecie in cui il dato economico rappresenta la nota fondamentale (17).

Un altro orientamento, sul presupposto che nel rapporto tra calciatore e società sono riscontrabili elementi del contratto associativo e del contratto di lavoro si da configurarsi un contratto innominato o composto, caratterizzantesi per una pluralità di elementi atipici (causa del contratto, identificabile con la pratica professionale del calcio; retribuzione in buona misura quantificabile in base alla volontà della società; non configurabilità di un diritto del calciatore a svolgere specifiche mansioni per essere il suo ruolo – difensore, centrocampista, attaccante – affidato a scelte discrezionali della società), non ritiene estensibile al calciatore né l'art. 48, per essere tale norma applicabile solo ai rapporti di lavoro subordinato, né l'art. 59 del trattato C.E.E., per rientrare nel concetto di «servizi», cui fa riferimento quest'ultima disposizione, le sole attività delle professioni libere e non invece quelle in cui non si possa parlare di «libertà» professionale, essendovi un *vincolo bilaterale* o, come nel caso dei calciatori, *trilaterale* (calciatori, società, federazioni) (18).

In un'ottica diversa si colloca invece quell'indirizzo che, rinvenendo nella sentenza n. 13 del 1976, in causa Donà, «un accenno di stanchezza della Corte nella difesa della prospettiva europeistica» ed evidenziando ancora la rilevanza economica del rapporto sportivo professionistico come dato obiettivo comportante di per sé l'applicabilità del trattato, sottolinea come «la previsione di una cittadinanza fra i requisiti dell'ingaggio, la promozione di gare per squadre composte su base nazionale» non possono includersi tra i motivi tecnico-sportivi legittimanti la sottrazione del rapporto del calciatore professionistico alle norme comunitarie, in quanto «altro non sono che il frutto di decisioni politiche,

(17) Cfr. in questi sensi A. TRABUCCHI, *Sport e lavoro lucrativo. Partecipazione alle gare e requisito della cittadinanza in uno dei paesi della Comunità europea*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1974, II, 622.

(18) Vedi P. BARILE, *La Corte di giustizia delle Comunità europee e i calciatori professionisti*, in *Giur. It.*, 1977, I, 1, 1409.

espressione degli obiettivi perseguiti dalle autorità o da centri di potere che gestiscono le attività sportive» (19).

In un *excursus* delle molteplici posizioni assunte in materia non può trascurarsi infine di ricordare il parere di chi vede, con accenni fortemente critici, le squadre sportive come «bastion du nationalisme, dont le critère de composition viole le droit communautaire positif, ainsi que l'idéal européen supranationaliste» (20); ed infine l'opinione di chi, in una valutazione generale dei rapporti tra diritto comunitario ed ordinamento dei singoli Stati membri, ricorda che la tutela dei diritti fondamentali – di cui è espressione il disposto dell'art. 7 del trattato C.E.E., in quanto garantisce la parità di trattamento tra tutti i soggetti comunitari – costituisce parte integrante dei principi giuridici di cui la Corte comunitaria garantisce l'osservanza, e sulla base di una siffatta impostazione riafferma, in caso di contrasto tra normative, la prevalenza della disciplina C.E.E. su quella interna, anche quando quest'ultima risulta prodotta da un ente autonomo diverso dallo Stato (21).

3. - La ricostruzione teorica della problematica in esame deve reggersi su coordinate diverse da quelle sinora evidenziate, non potendo prescindere da alcune preliminari considerazioni sulla L. 23 marzo 1981, n. 91 (22).

(19) Cfr. in tali esatti termini L. FORLATI PICCHIO, *Discriminazioni nel settore sportivo e Comunità europee*, in *Riv. Dir. Internaz.*, 1976, 745 e segg.

(20) Così testualmente P. DELANNAY, in *Cahier de droit européen*, 1976, 214.

(21) Cfr. al riguardo A.M. VALENTI, *La competenza della Comunità europea in materia sportiva: note sul problema di illegittimità del blocco calcistico delle frontiere*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1976, 337 e segg.

Per altre considerazioni sulle decisioni Walrave (36/74) e Donà (13/76) vedi anche L. SILANGE, *Circolazione dei calciatori professionisti negli Stati comunitari*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1977, 291 e segg. Sul tema generale dei rapporti fra diritto comunitario e diritto dei singoli Stati membri vedi anche G. SPERDUTI, *In tema di rapporti fra diritto comunitario e diritto interno*, in *Foro It.*, 1978, I, 289-291; ID., *L'ordinamento italiano e il diritto comunitario*, Padova, 1981; e da ultimo, per una puntuale ricognizione in materia della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte costituzionale, F. PO-CAR, *Lezioni di diritto delle Comunità europee*, cit., 259 e segg.

(22) Cfr. in generale sulla L. 23 marzo 1981, n. 91, F. BIANCHI D'URSO - G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982, 3 e segg.; D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1983, I, 699 e segg.; A. D'HARMANT FRANÇOIS, *Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nelle società sportive*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1986, 3 e segg.; L. MERCURI, voce «Sport professionistico (Rapporto di lavoro e previdenza sociale)», in *Noviss. Dig. it., Appendice*, Torino, 1987, 511 e segg.

Questa legge, come è stato sostenuto in dottrina, ha determinato l'«emersione» a livello del diritto statale dell'ordinamento sportivo (23). Più specificatamente è stato affermato che l'indicata normativa presenta aspetti di novità in ragione dell'intervento dello Stato in una zona tradizionalmente riservata alla competenza dell'ordinamento sportivo e dell'inserzione di quest'ultimo all'interno dell'ordinamento generale (24).

Il riconoscimento dell'affiliazione federale quale presupposto indispensabile per la stessa esistenza della società sportiva (art. 10, 3° comma, legge n. 91) (25) e l'introduzione di un sistema di controlli statali, simili a quelli regolati dal codice civile, sulla gestione dei sodalizi sportivi (art. 13 legge n. 91) (26), rappresentano invero soltanto alcuni dei dati più significativi di un evidente «processo di statualizzazione» della regolamentazione sportiva, che così viene ad acquisire efficacia e rilevanza esterne.

In un simile contesto le disposizioni dettate dall'ordinamento sportivo non possono pertanto «disattendere i principi fondamentali della

(23) Vedi per tale opinione S. LANDOLFI, *La legge n. 91 del 1981 e la «emersione» dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1982, 40 e segg.

(24) In questi precisi termini F. BIANCHI D'URSO-G. VIDIRI, *op. cit.*, 4. Parlano invece di rottura del tradizionale «spartiacque» tra competenze proprie dell'ordinamento sportivo e competenze dell'ordinamento statale: C. FOIS, in *Nuove leggi civ.*, 1982, 636; D. VITTORIA, *Società sportive e controllo giudiziale ex art. 2409 c.c.: la federazione sta a guardare?*, in *Foro It.*, 1985, I, 3189.

(25) Sull'affiliazione delle società sportive cfr. G. VIDIRI, *Le società sportive: natura e disciplina*, in *Giur. It.*, 1987, IV, 55-58 cui adde P. VERRUCOLI, *Le società e le associazioni sportive alla luce della legge di riforma (L. 23 marzo 1981, n. 91)*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1982, I, 151, che configura l'affiliazione come «condizione necessaria per la costituzione della società ai sensi dell'art. 2329, 3° comma, c.c.»; G. MARASÀ, «*Le società senza scopo di lucro*», Milano, 1984, 407, che parla invece di «punto di passaggio essenziale nella procedura per l'ottenimento della personalità giuridica»; C. FOIS, *op. cit.*, 630, per il quale la legge n. 91 ha dato il massimo risalto all'affiliazione considerandola *condicio sine qua non* dello stesso riconoscimento civilistico.

(26) Per i controlli sulle società sportive vedi G. VIDIRI, *op. cit.*, 59 e segg.; ID., *Ancora sull'applicabilità dell'art. 2409 c.c. alle società sportive*, in *Foro It.*, 1987, I, 1604. Per l'affermazione, minoritaria in dottrina, che i poteri di vigilanza delle federazioni sottraggono invece le società sportive alla normativa codicistica, rendendo inoperante l'art. 2409 c.c., D. VITTORIA, *Società sportive e controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.*, cit., 3188-3189; ID., *Le società sportive fra controlli federali e controlli giudiziari*, in *Contratto ed imprese*, 1985, 811; ID., *I controlli sulle imprese sportive: le federazioni non le esercitano ma li chiedono al tribunale*, in *Foro It.*, 1986, I, 1081.

Costituzione e la normativa inderogabile generalmente posta a protezione di chi lavora alle altrui dipendenze» (27).

Orbene, se si considera che è indubbia l'inquadrabilità tra i lavoratori subordinati dei calciatori professionisti che a titolo oneroso e continuativo forniscono le loro prestazioni (cfr. art. 3 legge n. 91) (28) e se si osserva altresì che la normativa comunitaria in tema di libera circolazione dei lavoratori assume immediata efficacia nell'ordinamento giuridico di ogni Stato membro, con la conseguenziale attribuzione ai singoli di diritti soggettivi che il giudice nazionale deve tutelare (29), non sembra legittima l'introduzione, da parte di organismi sportivi, di limiti alla libera circolazione dei calciatori nell'ambito dei paesi della Comunità europea.

Ed infatti, una volta ammesso che lo sport professionistico costituisce prestazione lavorativa esercitata a titolo oneroso sì da configurarsi come attività economica ai sensi dell'art. 2 del trattato, ed una volta ribadita la diretta operatività nel nostro ordinamento dell'art. 48 del trattato (che sancisce, come si è ricordato, la libera circolazione dei lavoratori, vie-

(27) Così testualmente F. BIANCHI D'URSO-G. VIDIRI, *op. loc. ult. cit.*

(28) Per l'affermazione secondo cui il legislatore ha accordato carattere preferenziale alla fattispecie del lavoro subordinato, configurando l'attività sportiva professionistica come prestazione di lavoro normalmente subordinato cfr. S. GRASSELLI, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Dir. Lav.*, 1982, I, 31; F. BIANCHI D'URSO-G. VIDIRI, *op. ult. cit.*, 11. Sull'art. 3 della legge n. 91 vedi tra gli altri M. PERSIANI, *Norme in materia di rapporto tra società e sportivi professionisti*, Commento all'art. 3, in *Nuove leggi civ. comm.* 1982, 567 e segg.; C. DALMASSO, *Il contratto di lavoro professionistico sportivo alla luce della L. 23 marzo 1981, n. 91*, in *Giur. di Merito*, 1982, IV, 228 e segg.; A. D'HARMANT FRANÇOIS, *op. cit.*, 6 e segg.; L. MERCURI, *op. cit.*, 513 e segg.

(29) Per la *communis opinio* dell'immediata efficacia delle norme del trattato C.E.E. negli ordinamenti dei diversi Stati membri cfr. per tutti L. FORLATI PICCHIO, *op. cit.*, 747 e segg.; F. POCAR, *Diritto comunitario del lavoro*, cit., 54 e segg.

In giurisprudenza per l'applicabilità diretta degli artt. 48 e segg. del trattato C.E.E. cfr. Corte di giustizia, 4 aprile 1974, in causa n. 167/73, Commissione C.E.E. c. Repubblica francese, in *Raccolta*, 1974, 373, che ha dichiarato contraria al § 2 dell'art. 48 del trattato C.E.E. una legge che riservava sulle navi private battenti bandiera francese una serie di posti ai cittadini di nazionalità francese; Corte di giustizia, 12 dicembre 1974, in causa n. 36/74, Walrave e Koch c. Unione ciclistica internazionale ed altri cit., in *Raccolta*, 1974, 1405, secondo cui il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza investe non solo «gli atti dell'autorità pubblica», ma anche «le norme di qualsiasi natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e la prestazione di servizi»; Corte di giustizia, 7 luglio 1976, in causa n. 118/75, Watson c. Belmann, in *Raccolta*, 1976, 1185.

tando qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità) e dei numerosi regolamenti emanati al fine di garantire una equilibrata integrazione tra i diversi mercati del lavoro ⁽³⁰⁾, ne consegue la illegittimità di quelle disposizioni dell'ordinamento sportivo che impediscono la mobilità dei calciatori professionisti. Va a tale riguardo precisato che nell'ambito applicativo delle norme del trattato rientrano tutte indistintamente le attività lavorative subordinate, sicché non è consentito configurare delle eccezioni (ad esclusione di quelle espressamente previste con carattere tassativo dai §§ 3 e 4 dell'art. 48 del trattato), né con riferimento all'oggetto dell'attività svolta dal lavoratore, né con riferimento alle modalità o ai tempi con cui l'attività stessa è e deve essere esercitata ⁽³¹⁾.

Costituisce quindi corollario di quanto sinora detto l'assunto secondo cui l'ordinamento sportivo, essendosi inserito per effetto della legge n. 91 del 1981 nell'ordinamento generale si da acquistare una efficacia esterna, non può poi disattendere – attraverso norme federali comportanti il blocco, anche parziale, dei calciatori stranieri – i principi fissati dalle norme comunitarie, che della legislazione statale, come già visto, costituiscono parte integrante.

4. - Gli ostacoli posti alla circolazione dei calciatori appartenenti all'area comunitaria appaiono di dubbia legittimità anche sotto un distinto versante.

Il trattato C.E.E., nel regolare il commercio tra gli Stati membri, ha abbandonato ottiche improntate a politiche dirigistiche, intendendo privilegiare invece la libera iniziativa di mercato.

In un siffatto contesto, nel quale alla concorrenza è affidato il ruolo

⁽³⁰⁾ L'art. 49 del trattato dispone che, a partire dalla sua entrata in vigore, il consiglio stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del comitato economico e sociale, «le misure necessarie per attuare progressivamente la libera circolazione dei lavoratori», emanando a tale riguardo direttive e regolamenti. Per un esame completo dell'attuazione della libera circolazione dei lavoratori e per una indagine sui numerosi regolamenti emanati in materia vedi F. POCAR, *Diritto comunitario del lavoro*, cit., 54 e segg.

⁽³¹⁾ In questi termini vedi F. POCAR, *Diritto comunitario del lavoro*, cit., 43 e segg., il quale infatti, dopo avere ricordato che la Corte di giustizia ha ritenuto applicabile le norme sulla circolazione dei lavoratori anche a settori particolari (quale il settore dei trasporti marittimi e quello delle attività sportive), ha altresì aggiunto che beneficiano della libertà di circolazione i lavoratori stagionali, i frontalieri, ed infine tanto coloro che effettuano le loro prestazioni in seguito ad un normale rapporto di lavoro (siano essi operai, impiegati o dirigenti) quanto coloro che hanno un contratto di lavoro a domicilio, o un rapporto di «stage» o di tirocinio.

di principale «motore» del sistema, la normativa comunitaria ha fissato il divieto di accordi tra imprese capaci di introdurre situazioni di predominio e di privilegio nel mercato, così evitando ogni alterazione della piena libertà degli scambi tra Paesi ⁽³²⁾. Più precisamente il trattato ha statuito l'incompatibilità con il mercato comune di «tutti gli accordi tra imprese... che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune» (art. 85, 1° comma). Si sono in tal modo proibiti gli accordi e le pratiche dirette a limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico (art. 85, 1° comma, lett. b; 86, 2° comma, lett. b) ed «a ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento» (art. 85, 1° comma, lett. c) ⁽³³⁾.

Le violazioni delle indicate disposizioni possono determinare interventi della Commissione che, nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza sul rispetto del trattato, può emettere, a carico delle imprese inosservanti le regole della concorrenza, decisioni giuridicamente vincolanti, irrogando per di più sanzioni di carattere pecuniario ⁽³⁴⁾.

Ciò premesso, le società sportive con l'escludere o il limitare – attraverso un *gentlemens agreement* tra i loro presidenti – l'ingaggio dei calciatori stranieri, vengono di fatto a suddividersi con le loro intese i rispettivi mercati nazionali ed ad incidere in termini negativi sulla libertà degli scambi nello specifico settore dello sport calcistico, che per il suo esercizio richiede un imponente sforzo imprenditoriale, in altri termini una vera e propria industria dello spettacolo sportivo. È dunque possibile iniziare procedimenti di infrazione delle regole di concorrenza *ex*

⁽³²⁾ Per tali considerazioni cfr. E. PENNACCHINI, R. MONACO, L. FERRARI BRAVO, *Manuale di diritto comunitario*, cit. a cura di S. Puglisi, II, Torino, 1984, 338 e segg.; F. POCAR, *Lezioni di diritto delle Comunità europee*, cit., 25-26.

⁽³³⁾ Sugli artt. 85 e 86 del trattato vedi per tutti in dottrina: F. CAPOTORTI-G. MINERVINI, *Regole di concorrenza applicabili alle imprese del mercato comune*, Napoli, 1965; B. GOLDMAN, *Droit commercial européen*, Paris, 1975; A. FRIGNANI-M. WAELKOECK, *Disciplina della concorrenza nella C.E.E.*, Napoli, 1983; G. BARBIERI, *Quale direzione per le regole europee sulla concorrenza?*, in *Corriere Giur.*, 1986, 986, e da ultimo G.M. ROBERTI, *Contratti di «franchising» ed accordi di distribuzione commerciale nel diritto comunitario della concorrenza*, in *Foro It.*, 1987, IV, 400.

⁽³⁴⁾ Su questo potere della Commissione che trova il suo fondamento nel regolamento n. 17 del Consiglio («primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86» del 6 febbraio 1962, *G.U.C.E.*, n. 113 del 21 febbraio 1962, n. 204) vedi: E. PENNACCHINI, R. MONACO, L. FERRARI BRAVO, *Manuale*, cit., II, 460 e segg.; F. POCAR, *op. ult. cit.*, 100 e segg.

artt. 85 e 86 del trattato ⁽³⁵⁾ anche a carico delle suddette società, che mostrano di privilegiare politiche autarchiche, finendo di fatto per ripartirsi il mercato dei calciatori secondo principi nazionalistici. È proprio questa strada, volta a colpire i sodalizi calcistici con pesanti sanzioni pecuniarie (talvolta dell'ordine di miliardi di lire), che ha dichiarato di volere praticare la Comunità europea, che, per rendere con opportuna gradualità operanti i principi del trattato, ha proposto alle federazioni dei suoi Stati membri di consentire, nelle stagioni 1988-1989 e 1989-1990, ad ogni club delle prime due serie professionistiche il tesseramento di tre giocatori «comunitari» (oltre agli extra-comunitari già ingaggiati sulla base della regolamentazione sportiva) ⁽³⁶⁾, come soluzione intermedia per poi pervenire nel 1992 ad una apertura totale delle frontiere. Soluzione però quest'ultima rifiutata dalle federazioni, intenzionate invece a non accettare una assoluta ed incondizionata libertà di circolazione dei calciatori «stranieri» e di quelli «comunitari» ⁽³⁷⁾.

5. - La libera circolazione potrà essere espressamente riaffermata anche attraverso decisioni della Corte di giustizia, competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale, *ex art.* 177 del trattato, sull'interpretazione e sull'ambito applicativo dell'art. 48. Attraverso una siffatta procedura non potrà che ribadirsi, pur dopo l'entrata in vigore della L. 23

⁽³⁵⁾ In caso di accertata violazione delle norme sulla concorrenza, è consentito ricorrere contro la disposta irrogazione dell'ammenda alla Corte di giustizia che, avendo una competenza giurisdizionale estesa anche al merito (cfr. art. 172 del trattato), può, oltre che annullare il provvedimento impugnato, modificarlo in relazione all'ammontare della sanzione. Su tale punto cfr. F. POCAR, *op. ult. cit.*, 176-177, cui *adde* per i restanti aspetti procedurali E. PENNACCHINI, R. MONACO, L. FERRARI BRAVO, *op. loc. ult. cit.*

⁽³⁶⁾ L'entrata in vigore di tale normativa avrebbe determinato in Italia uno squilibrio tra società, avvantaggiando quelle che, avendo già in organico due giocatori «extra-comunitari», avrebbero potuto ingaggiare anche tre «comunitari» sì da affrontare la stagione 1988-1989 con cinque stranieri.

⁽³⁷⁾ Sul fallimento della riunione tenutasi a Bruxelles nel giugno 1987 scorso tra federazioni europee e Comunità sulla circolazione degli stranieri vedi le interviste di Giugni e del Commissario Ripa di Meana (in «La Repubblica» di giovedì 2 luglio 1987) che, difendendo rispettivamente le posizioni della F.I.G.C. e della C.E.E., hanno dichiarato il primo che «la C.E.E. è soggetta ad uno spirito che la porta a colorare di valori ideali tutti gli aspetti che riguardano il contenuto del trattato di Roma, e quindi anche quelli sulla libera circolazione dei calciatori della Comunità» ed il secondo che «i dirigenti sportivi devono uscire da una certa concezione corporativa e nazionalistica. Devono rendersi conto che la Comunità è una realtà che si applica a tutti».

marzo 1981, n. 91, l'illegittimità di quelle disposizioni federali che, con il porre limiti all'ingaggio dei calciatori comunitari, finiscono per eludere il generale principio della piena mobilità dei lavoratori negli Stati della C.E.E.

Né per giustificare diverse soluzioni sarà consentito richiamarsi a finalità tecnico-sportive che risulterebbero sacrificate dalla partecipazione degli stranieri alle gare tra società delle serie professionistiche. Ed invero la rispondenza del requisito della cittadinanza alla soddisfazione di generalizzate esigenze sportive appare, da un lato, poco sostenibile sul piano della realtà fattuale, rinvenendosi solo in alcuni paesi regole discriminatorie ai danni di giocatori stranieri, e sembra, dall'altro, contraddetta dalla circostanza che la cittadinanza è sovente imposta esclusivamente per il tesseramento dei calciatori professionisti e non invece per i dilettanti, per i quali le finalità sportive dovrebbero emergere con maggiore chiarezza ⁽³⁸⁾.

Come è stato poi puntualmente osservato, la giurisprudenza comunitaria non ha mancato di riconoscere «l'impero del diritto comunitario» anche su attività di carattere non economico, «purché collegate o interferenti con rapporti economici» ⁽³⁹⁾.

Ad esclusione dunque delle manifestazioni o gare tra squadre nazionali, nelle quali non può logicamente prescindersi dal requisito della cittadinanza, per tutte le restanti competizioni calcistiche qualsiasi altra finalità di agonismo professionistico non può far velo in alcun modo all'applicabilità della normativa comunitaria.

Non è dubbio che la conclusione cui si è pervenuti determina nel mondo del calcio il sorgere di complessi problemi, perchè una massiccia partecipazione di calciatori stranieri nelle squadre partecipanti alle serie professionistiche può disincentivare l'allestimento di scuole per giovani calciatori e conseguentemente incidere negativamente sulla loro formazione nonché sulla composizione delle rappresentative nazionali ⁽⁴⁰⁾. È sicuramente difficile procedere ad un generalizzata liberalizzazione del mercato calcistico che non faccia in qualche misura incorrere

⁽³⁸⁾ Così L. FORLATI PICCHIO, *op. cit.*, 752-753.

⁽³⁹⁾ In tali sensi ancora L. FORLATI PICCHIO, *op. cit.*, 754-755, che a conforto delle sue affermazioni si richiama a numerosi precedenti della Corte di giustizia in materia di aiuti ai Paesi emergenti, di istruzione e di riadattamento di bambini handicappati (note 31-33).

⁽⁴⁰⁾ Le preoccupazioni sull'apertura agli stranieri sono state espresse per tutti dal Commissario tecnico azzurro Azeglio Vicini, il quale ha al riguardo dichiarato: «I vari

negli indicati rischi. Tra le soluzioni sinora suggerite forse la più idonea sembra essere quella di consentire il tesseramento di un numero indefinito di giocatori provenienti da federazioni estere, obbligando però contestualmente le società a schierarne non più di due in ogni partita ⁽⁴¹⁾. Per tale via potrebbe conciliarsi in maniera soddisfacente l'interesse comunitario alla libera circolazione dei calciatori con quello sportivo allo svolgimento di campionati che, per le loro modalità, consentano alle rappresentative nazionali un adeguato ricambio attraverso la scelta di giocatori tecnicamente ed agonisticamente validi ⁽⁴²⁾.

Una ulteriore soluzione, abbisognevole di ulteriori affinamenti e verifiche, potrebbe consistere nell'aumento progressivo del numero dei calciatori «comunitari» tesserabili ed in una contestuale drastica restrizione degli ingaggi per gli altri giocatori stranieri «extra comunitari».

Si perverrebbe così ad una doverosa osservanza della normativa comunitaria ed ad una contemporanea modifica dell'area geografica del mercato con il risultato di ammortizzare, in parte, l'entità delle conseguenze scaturenti dalla piena mobilità nella Comunità europea, con l'eliminazione per i nostri calciatori della concorrenza proveniente da alcuni paesi, quale quelli sud-americani, da sempre all'avanguardia nello sport del calcio.

Per concludere, va sottolineato come non appaiano interamente condivisibili le preoccupazioni di quanti ritengono che l'apertura delle frontiere avvantaggerebbe le società economiche più forti a danno dei piccoli *clubs*. A differenza delle grandi società, sovente necessitate

Gullit, Rush e Careca portano spettacolo ma occupano posti chiave nei loro clubs e così i giovani non possono crescere. Come rafforzeremo il vivaio della nazionale?» (cfr. «La Gazzetta dello Sport», del 6 agosto 1987, pag. 9, Vicini insiste: «*Troppi stranieri mi preoccupano*»).

⁽⁴¹⁾ Secondo un servizio pubblicato dal quotidiano sportivo «Marca» una così radicale innovazione della regolamentazione relativa agli stranieri potrebbe aversi in Spagna grazie ad una interpretazione ampia dell'art. 59 del nuovo regolamento generale della federazione spagnola (approvato dall'assemblea generale del 17 luglio 1987) e ad una perfetta parificazione dei giocatori stranieri a quelli nazionali (cfr. «La Repubblica» del 7 agosto 1987, pag. 26, *Stranieri liberi, in Spagna cambia il regolamento?*).

⁽⁴²⁾ Cfr. al riguardo l'opinione dell'allora commissario straordinario della Federcalcio, dottor Manzella, il quale ha testualmente dichiarato: «Dal punto di vista giuridico il meccanismo spagnolo, libertà assoluta di tesseramento di giocatori stranieri, ma possibilità di mandarne in campo soltanto due, salvaguarda tutti gli interessi. Consente la libera circolazione dei calciatori e permette di non contrastare troppo la nazionale» (cfr. «La Repubblica» del 24 settembre 1987, pag. 28, «*Basta stranieri almeno per ora*»).

ad ingaggiare calciatori già affermati e di prestigio con forti somme al fine di soddisfare le richieste e le aspettative di vasti pubblici, le piccole società dall'allargamento del mercato possono ricavare un vantaggio nella misura in cui riescano, attraverso l'abilità delle loro dirigenze, ad acquistare con esborsi ridotti giovani giocatori che, benché non ancora famosi nella scena internazionale, siano tecnicamente ed agonisticamente validi sì da costituire per esse un utile investimento.

Comunque ogni difficoltà in cui versano i piccoli *clubs*, più che condurre a prese di posizioni antistoriche, dovrebbe suggerire agli organi deputati a regolamentare lo sport professionistico l'adozione, nell'ambito delle loro rispettive competenze, di provvedimenti capaci di assicurare nella gestione delle società sportive il rigoroso rispetto della trasparenza e della economicità della gestione. In questa ottica dovrebbe procedersi ad una consistente defiscalizzazione degli introiti sportivi, ad un calmieramento del mercato (predeterminazione di tetti, in alcun modo superabili, per gli ingaggi; abbassamento dei parametri di determinazione della indennità spettante alla società per fine contratto, ecc.), ad una più efficiente funzionalità dei controlli sul contenimento delle spese e, non da ultimo, ad una rivisitazione della legge n. 91 del 1981 che, abbandonando visioni mistiche ed eccessivamente moralizzatrici del fenomeno sportivo e prendendo realisticamente atto del reale contenuto economico dello sport professionistico, valga ad incentivare a vantaggio delle società (piccole o grandi), capaci di amministrazioni oculate e produttive, la partecipazione di numerosi azionisti ed il reperimento di nuovi capitali ⁽⁴³⁾.

⁽⁴³⁾ Ritengono che la legge n. 91, con l'escludere il fine di lucro sostituendolo con i fini sportivi (artt. 10 e 13), disattenda la realtà e risulti frutto di ipocrisia, perché attualmente l'aspetto economico delle società sportive è preponderante: C. MACRÌ, *Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1981, II, 496-497; G. MARASÀ, *Società sportive e società di diritto speciale*, in *Riv. Società*, 1982, 507, secondo cui appare «davvero farisaico il tentativo di avallare un'immagine del finanziatore dell'attività, cioè dell'azionista delle società sportive, assai simile a quella di un mecenate, interessato solo ai successi della propria squadra e del tutto alieno da (biechi!) interessi economici»; G. MILOZZA, *Le società sportive*, in *Le società*, 1983, 138 e segg.; ID., *Ancora sulle società sportive*, in *Riv. Dir. Fall.*, 1983, I, 384 e segg.; e da ultimo per l'assunto che «sembra ingenuo ed utopistico ritenere che i soci dei sodalizi sportivi, ed in particolare quelli che rivestono incarichi di responsabilità negli organi direttivi ed amministrativi, siano indotti a limitare i propri impegni professionali ed a rischiare ingenti capitali sulla base della sola visione ideale e romantica dell'attività sportiva» vedi G. VIDIRI, *Le società sportive: natura e disciplina*, in *Giur. It.*, 1987, IV, 51.

TAVOLA ROTONDA

“Ingaggi, trasferimenti di atleti e assetto delle società sportive”

Presidenza

Antonio D'HARMANT FRANÇOIS

Direttore generale Collocamento – Ministero del lavoro

Partecipanti

Francesco D'ALESSIO

Presidente Commissione disciplina Lega Calcio

Paolo FANFANI

Associato nell'Università di Firenze

Vittorio MORMANDO

Avvocato in Lecce

Vincenzo PANUCCIO

Ordinario nell'Università di Messina

Giancarlo PERONE

Ordinario nell'Università «Tor Vergata» di Roma

Costantino ROZZI

Presidente Ascoli Calcio S.p.A.

Pasquale SANDULLI

Ordinario nell'Università «La Sapienza» di Roma

Guido VIDIRI

Magistrato in Napoli

GUIDO VIDIRI

Sarò veramente breve limitandomi ad alcune considerazioni sugli ultimi interventi. Mi rifaccio in primo luogo all'intervento del prof. Perone che ha detto che il rapporto tra società sportiva e calciatore-atleta deve essere inquadrato nella «casa del lavoro», ma non deve occuparne «l'attico» o «il superattico». A mio avviso il rapporto tra società e calciatore occupa molto spesso «la cantina» o «il sottoscala» della «casa del lavoro». Spesso si cade nell'errore di modellare il rapporto di lavoro in esame pensando esclusivamente ai grandi calciatori e dimenticando la realtà di tutti quei numerosi calciatori che svolgono la loro gravosa attività professionale dietro corrispettivi non certo gratificanti.

Diceva benissimo il collega Panzarani che anche se non fosse intervenuta la legge n. 91 avremmo dovuto egualmente inquadrare il rapporto tra società e calciatore in un rapporto di lavoro subordinato perchè nella fattispecie in esame si riscontrano tutti gli elementi ritenuti dalla giurisprudenza indispensabili per la costituzione del rapporto di lavoro subordinato. Non c'è nessun lavoratore subordinato inserito più intensamente nell'organizzazione lavorativa come il calciatore, il quale costituisce insieme ai suoi colleghi il nucleo fondamentale della struttura delle società sportive. Non vi è nessun lavoratore subordinato sottoposto ad un più spiccato potere direttivo, esercitato quotidianamente non soltanto dal presidente della società ma anche dall'allenatore. Non c'è nessun lavoratore subordinato che è sottoposto ad un potere disciplinare così forte. A tale proposito si è evidenziato come nei procedimenti disciplinari il calciatore non goda di alcuna efficace tutela giurisdizionale. Si è parlato, infine, di possibilità di intromissione nella vita, sinanche privata, del calciatore sicchè non riesco a comprendere come possa provocare dubbi ai fini classificatori una realtà così chiara e lineare. Piuttosto il vero problema è quello di vedere di volta in volta se determinate norme del rapporto di lavoro subordinato possano applicarsi *tout court* al rapporto di lavoro sportivo attesa la sua specialità. Operazione questa da condursi con la massima cautela senza mettere in dubbio i diritti acquisiti e senza disconoscere quelle conquiste che sul piano sociale si

sono ottenute nel mondo dello sport.

Gli interventi degli amici Foglia e Landolfi mi inducono a fare qualche ulteriore osservazione. L'amico Foglia condivide sostanzialmente la necessità che venga introdotta la libera circolazione dei calciatori nell'ambito della Comunità Europea sulla base della considerazione che il Trattato non vincola soltanto gli Stati ma anche le Federazioni sportive e quindi non può non riguardare anche le prassi illegali da queste ultime seguite. A conforto del suo assunto Foglia ha ricordato una recente sentenza della Corte di Giustizia avente ad oggetto l'attività degli allenatori sportivi. Non credo che i principi enunciati in questa sentenza siano utilizzabili anche per i calciatori avendo da sempre la Corte di Giustizia operato una netta distinzione, in ordine alla regolamentazione normativa, tra lavoratore subordinato e lavoratore autonomo ed ancora tra lavoratore subordinato e libero professionista. Orbene, la problematica riguardando gli allenatori più che a quella dei calciatori può in qualche misura essere assimilata a quella dei liberi professionisti perchè gli allenatori, forniti di diploma, devono essere in possesso di conoscenze di carattere tecnico, anche di medicina sportiva, e devono godere di ampi spazi di discrezionalità non riscontrabili nel lavoro degli atleti e degli sportivi in genere.

Con il collega Landolfi mi trovo perfettamente d'accordo quando lamenta una carenza di controlli da parte delle Federazioni sulle società sportive. Tale carenza ha sovente indotto i creditori delle società sportive ad adire il giudice ordinario ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. Quanto è accaduto appare agevolmente comprensibile. Le Federazioni per essere emanazione delle società sportive pongono in essere dei controlli interni non sempre improntati alla dovuta imparzialità. Ho appreso che si sono ora costituite delle Commissioni di controllo che, per risultare però pur sempre una filiazione delle Federazioni, presentano quegli stessi inconvenienti a cui ho fatto ora riferimento.